



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Quantum

Autore: Edizioni Simone | 14/10/2015

Quantum [QUANTO] (d. civ.): Nel linguaggio giuridico indica la *fissazione*, da parte del giudice, *di una somma* di denaro che spetta alla parte che abbia provato la fondatezza della sua pretesa.

Il riconoscimento della pretesa della parte e la fissazione del **Quantum**, tuttavia, non sono sempre contestuali: il *giudice* [vedi], infatti, quando è già accertata la sussistenza di un diritto (*l'an debeat*), ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta (il **Quantum**), può, su istanza di parte, limitarsi a pronunciare la condanna generica alla prestazione, rinviando al prosieguo del processo la determinazione e la liquidazione del **Quantum** (art. 278 c.p.c.: sentenza di condanna generica [vedi *Azione; Riserva di impugnazione*]).